



REGOLAMENTO RC 01 DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

Società

CERTAT s.r.l.


n° identificazione n. 1752

TERNI – Via Mentana, 50

Revisioni	Data	Emissione	Approvazione
0	19 aprile 2012	RSQ	AU
1	01 febbraio 2013	RSQ	AU
2	28 novembre 2013	RSQ	AU
3	05 giugno 2014	RSQ	AU
4	26 febbraio 2016	RSQ	AU
5	31 marzo 2016	RSQ	AU
6	20 luglio 2017	RSQ	AU

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	6
3.	IMPEGNI DI CERTAT	7
4.	IMPEGNI DEL CLIENTE.....	8
5.	DISTRIBUZIONE	10
	5.0 INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO	10
6.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA.....	11
	6.0 Attività comuni a tutti i servizi	11
	6.1 Esame UE di Tipo per ascensore modello (All.IV parte B DIRETTIVA 2014/33/UE).....	11
	6.2 Esame CE di Tipo per elevatore (All.IX DIRETTIVA 2006/42/CE)	14
	6.3 Esame finale per ascensore (All.V DIRETTIVA 2014/33/UE).....	16
	6.4 Esame unico prodotto (All.VIII DIRETTIVA 2014/33/UE)	18
	6.5 Verifica periodica ascensori, montacarichi ed elevatori (DPR 162/99)	21
	6.6 Verifica straordinaria ascensori, montacarichi ed elevatori (DPR 162/99).....	20
	6.7 Subappalto	22
7.	MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2014/33/UE E AL DLGS17/10. USO DEL MARCHIO	25
8.	SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO/CERTIFICATO	23
9.	REVOCA DELL'ATTESTATO/CERTIFICATO	27
10.	RECLAMI E RICORSI	28
11.	MODIFICHE REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE.....	29
12.	MODIFICHE ALL'ASCENSORE O ALL'ELEVATORE	29
13.	RISERVATEZZA	27
14.	RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE.....	30

<p>CERTAT srl</p> <p>PROCEDURE</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa sezione definisce il regolamento adottato da CERTAT per la verifica e la certificazione degli ascensori, montacarichi, apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri (di seguito indicati anche con la parola “elevatori”), ponti elevatori per veicoli (di seguito indicati anche con la parola “elevatori”) e relativi componenti di sicurezza in accordo a:

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 intitolato "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio" e s.m.i. di seguito indicato con DPR162/99;
- Decreto Legislativo n° 17 del 27 gennaio 2010 e s.m.i. intitolato “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” di seguito indicato con DLgs17/10;
- Direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

Più precisamente le attività cui si applica questo regolamento sono:

- tutte le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 16 (allegato IV parte B, V e VIII) della Direttiva 2014/33/UE e le verifiche di cui agli 13, 14 del DPR 162/99;
- tutte le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 9 (allegato IX) del DLgs17/10

Le principali disposizioni legislative e normative applicabili come riferimento per gli ascensori, montacarichi, apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri, ponti elevatori per veicoli e relativi componenti di sicurezza sono:

- la direttiva 2014/33/UE (Direttiva Ascensori);
- la direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine);
- DPR 162/99 (recepimento Direttiva Ascensori)
- D.Lgs. 17/10 (recepimento Direttiva Macchine)
- la norma UNI EN 81-1, intitolata *"Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori . Parte 1: Ascensori elettrici"*;

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 3 di 29</p>	<p>revisione 6 data 20/07/2017</p>
------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------

- la norma UNI EN 81-2, intitolata "*Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori . Parte 2: Ascensori idraulici*";
- la norma UNI-EN 81-28, intitolata "*Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori . Ascensori per il trasporto di persone e merci . Parte 28: allarmi a distanza per ascensori e montacarichi*";
- la norma UNI-EN 81-20, intitolata "*Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone*";
- la norma UNI-EN 81-50, intitolata "*Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori*";
- la norma UNI 10411
- altre normative nazionali e comunitarie
- **RG -01 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale.**
- **RG- 01- 03 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto.**
- **RG09 Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA.**

Si precisa che CERTAT, al fine di garantire la massima imparzialità, correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica e certificazione, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori, dei montacarichi, degli elevatori e relativi componenti di sicurezza;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione degli ascensori, dei montacarichi, degli elevatori e relativi componenti di sicurezza;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione degli ascensori, dei montacarichi, degli elevatori e relativi componenti di sicurezza.

Il presente regolamento viene applicato da CERTAT in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano i servizi di verifica e certificazione degli ascensori, dei montacarichi, degli elevatori e relativi componenti di sicurezza; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è

condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di elevatori e relativi componenti di sicurezza già verificati.

Ad ogni Ascensore che ha ottenuto le certificazioni «CE» secondo le previste procedure di valutazione viene apposta la Marcatura «CE» secondo quanto previsto dalla Direttiva.

Il marchio di CERTAT deve essere utilizzato in modo da non dare adito a dubbi interpretativi o costituire pubblicità ingannevole.

Il marchio di certificazione CERTAT e il numero di identificazione può essere utilizzato secondo le seguenti regole:

- **Il numero di identificazione dell'Organismo viene apposto dall'installatore a lato del contrassegno CE dell'ascensore, conformemente a quanto previsto all'Allegato IV, V e VIII della Direttiva.**

La CERTAT ha la facoltà di concedere ai Clienti l'uso del Marchio ACCREDIA, l'uso di tale Marchio è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato.

Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti della CERTAT è di forma ovale e riporta la denominazione ACCREDIA con la dizione "L'ente di Accreditamento" e al centro la sagoma dell'Italia. Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA/MRA. In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio dell'Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):

- **Organismo accreditato da ACCREDIA**
- **Body accredited by ACCREDIA**

Per ulteriori informazioni per l'utilizzo del marchio ACCREDIA si rimanda integralmente al Regolamento: RG-09, PAR. 6 CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da CERTAT nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al DPR 162/99, della Direttiva 2014/33/UE e ai seguenti documenti legislativi e normativi nella revisione corrente: rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 *Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali*

In particolare si riportano le seguenti principali definizioni:

- **ascensore:** *un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;*
- **montacarichi:** *un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;*
- **ascensori e montacarichi in servizio privato:** *gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico*
- **installatore dell'ascensore:** *il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità*
- **certificazione:** *accertamento della conformità di un ascensore ai requisiti di sicurezza di cui alla Direttiva 2014/33/UE secondo una delle seguenti procedure:*
 - *esame UE del tipo degli ascensori ai sensi dell'allegato IV parte B della Direttiva 2014/33/UE;*
 - *esame finale degli ascensori dell'allegato V della Direttiva 2014/33/UE;*
 - *verifica dell'unità ai sensi dell'allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE;**o accertamento della conformità di un apparecchio per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3*

metri o ponte elevatore per veicoli ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato 1 al DLgs17/10, secondo la procedura prevista all'art. 9 comma 3 b dello stesso decreto;

- **verifica periodica:** *attività d'ispezione di un ascensore o montacarichi in servizio privato ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99;*
- **verifica straordinaria:** *attività d'ispezione di un ascensore o montacarichi in servizio privato in seguito al verificarsi di uno dei casi previsti ai commi 1,2,3 dell'art. 14 del DPR 162/99;*
- **cliente:** *persona fisica o giuridica, che liberamente si rivolge a CERTAT per richiedere una o più prestazioni di certificazione o di verifica;*
- **incarico:** *accordo sottoscritto da CERTAT e dal cliente mediante il quale quest'ultimo affida mandato a CERTAT, per l'espletamento di un'attività di verifica e/o di valutazione della conformità, accettando le condizioni del presente regolamento; tale accordo è redatto secondo un apposito modello standard elaborato da CERTAT;*
- **fabbricante:** *persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una , ed è responsabile della conformità della stessa ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale.*

Abbreviazioni

RSQ - Responsabile Sistema Qualità.

AU - Amministratore Unico.

DT – Direttore Tecnico.

3. IMPEGNI DI CERTAT

CERTAT si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento e si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:

- **indipendenza:** CERTAT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). CERTAT si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico o conflitti d'interesse non altrimenti rilevati, che potrebbero compromettere quanto sopra.

- **imparzialità:** CERTAT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da

garantire un giudizio imparziale. L'imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo (Comitato d'Imparzialità) delle modalità di erogazione dei servizi CERTAT.

- **riservatezza**: tutto il personale CERTAT, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente. CERTAT fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie. In quest'ultimo caso CERTAT ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie.

CERTAT si impegna ad informare il cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell'autorità competente; CERTAT non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con CERTAT, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

CERTAT garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi professionali derivanti al cliente dalle proprie attività.

CERTAT si impegna ad eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del cliente.

CERTAT garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di Valutazione dei Rischi redatto internamente.

4. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il cliente si impegna a:

- a) non formulare analoga domanda di certificazione o verifica ad altro Organismo notificato;
- b) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti relativi agli ascensori, montacarichi ed elevatori;

- c) accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori ACCREDIA in veste di osservatori, che saranno notificati da CERTAT, e accettare altresì, ispettori CERTAT in affiancamento/addestramento e ispettori CERTAT in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- d) fornire tutte le informazioni/documenti che CERTAT potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del regolamento e che CERTAT ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- e) consentire al personale ispettivo CERTAT designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della stessa;
- f) mettere a disposizione del personale ispettivo CERTAT, all'atto della verifica, la documentazione richiesta dalla relativa procedura di verifica o valutazione di conformità prescelta che dovrà essere consegnata in copia a CERTAT;
- g) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a CERTAT le eventuali necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale CERTAT, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con CERTAT ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- h) accettare gli esiti della valutazione di conformità e della verifica e le conseguenti decisioni di CERTAT e impegnarsi a risolvere le non conformità o osservazioni emerse nel corso delle attività di valutazione, secondo i tempi e modi previsti dalla norma o eventualmente concordati;
- i) consentire a CERTAT l'effettuazione di attività di valutazione, integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità, effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a CERTAT o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; tali valutazioni saranno a carico del cliente;
- l) attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;
- n) assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;

o) non usare l'attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di CERTAT e/o del servizio di valutazione considerato.

p) garantire la presenza di un manutentore per l'effettuazione delle manovre sull'impianto.

q) garantire la presenza della documentazione necessaria all'espletamento dell'attività.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, CERTAT ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

5. DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento viene messo a disposizione del cliente e fa parte integrante dell'incarico. Il cliente, sottoscrivendo il contratto, si impegna a scaricare il presente regolamento presso il sito web indicato e ad accettarlo integralmente. AU di CERTAT provvede a darne ampia diffusione attraverso la pubblicazione nel sito web www.certat.it e ogni altra forma di pubblicazione che riterrà opportuna.

5.1 INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO

CERTAT mantiene aggiornato sul sito, accessibile a tutti:

- **informazioni riguardanti gli schemi di certificazione per cui è accreditata;**
- **i regolamenti per le modalità delle valutazioni, e per rilasciare la certificazione;**
- **informazioni riguardo le procedure per trattare reclami e ricorsi**
- **politica per l'imparzialità;**

Su richiesta CERTAT rilascia informazioni su:

- **tariffe;**
- **descrizione dei mezzi mediante i quali l'organismo di certificazione ottiene supporto economico finanziario;**
- **le informazioni inerenti i certificati emessi;**

chiedendo informazioni all'indirizzo email info@certat.it.

Inoltre mantiene attivo un sistema di comunicazione con il Ministero dello Sviluppo economico circa le attività svolte in qualità di Organismo notificato

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

6.0 Attività comuni a tutti i servizi

Per inoltrare una richiesta di verifica all'Organismo il cliente deve compilare l'apposito contratto (diverso in base al tipo di servizio).

L'incarico per prestazione di certificazione o di verifica è oneroso per il cliente e s'intende riferito al tipo o al singolo ascensore o elevatore. L'importo dovuto dal cliente è determinato sulla base del tariffario CERTAT e riportato nel contratto.

In tale modulo devono essere indicati in modo univoco le principali caratteristiche dell'ascensore o elevatore oltre che tutte le informazioni necessarie alla sua identificazione in base al tipo di servizio richiesto (installatore, manutentore, fabbricante, marca, tipo, azionamento, indirizzo dove è installato il modello, ecc.).

Il cliente consegna a CERTAT copia della eventuale della documentazione tecnica necessaria alla verifica.

Le informazioni riportate nel modulo (contratto) vengono poi registrate nella memoria centrale della CERTAT.

A ciascun contratto viene assegnato un numero interno alla società, univoco, che dal momento della registrazione in poi rimarrà assegnato all'ascensore o all'elevatore anche nel caso in cui gli stessi uscissero dalle competenze dell'Organismo. Tale numero interno infatti, non potrà essere riutilizzato.

Tutti i verbali di verifica/collaudo degli ascensori e/ macchine, pur essendo consegnati in copia al momento della verifica stessa al cliente, si intendono validati al momento della consegna (**max entro 15 gg.**) al cliente della fattura (post-verifica) con riallegato verbale di verifica.

6.1 Esame UE di Tipo per ascensore modello (All.IV parte B DIRETTIVA 2014/33/UE)

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'ascensore e viene consegnata la documentazione tecnica dell'impianto.

Il Tecnico prende visione della documentazione tecnica, la esamina con attenzione, riporta la composizione della stessa documentazione nel modulo

apposito e, nel caso di completezza e correttezza della stessa, comunica l'esito alla Certat e contatta la ditta installatrice onde procedere alla verifica della conformità.

Nel caso in cui la documentazione fosse incompleta o inesatta, il Tecnico avverte la ditta installatrice della carenza evidenziata e sollecita il completamento della stessa. In caso di inadempienza da parte della ditta installatrice, il Tecnico comunica per iscritto, tramite il verbale, alla CERTAT l'impossibilità a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso. Il Direttore Tecnico o persona da lui delegata rimette alla ditta installatrice la contestazione di carenza documentale. La ditta installatrice completa la documentazione tecnica e la invia alla CERTAT che la inoltra, a sua volta, al Tecnico incaricato. Eventuali rivalse economiche della CERTAT verso la ditta installatrice verranno analizzate di volta in volta dal Direttore Tecnico.

In sede di verifica il tecnico appura, innanzitutto, la corrispondenza dei dati dell'oggetto di ispezione e dei principali dati tecnici con quelli riportati nella documentazione tecnica.

Se i dati rilevati coincidono il tecnico esegue la verifica dell'ascensore. Nel caso in cui tali dati non corrispondano, il tecnico provvede a verificare le cause dell'inconveniente consultando, se necessario, il cliente. In caso di inadempienza da parte della ditta costruttrice, il Tecnico comunica per iscritto, tramite il verbale alla CERTAT l'impossibilità a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso. Il Direttore Tecnico o persona da lui delegata rimette alla ditta costruttrice la contestazione di carenza documentale. La ditta costruttrice completa la documentazione tecnica e la invia alla CERTAT che la inoltra, a sua volta, al Tecnico incaricato.

CERTAT dispone che il Tecnico provveda alla verifica solo previa disponibilità di quanto necessario all'esecuzione della stessa, documentazione identificativa dell'ascensore inclusi.

Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dalla check list apposita.

Nel caso in cui l'ascensore non fosse conforme alle disposizioni della direttiva, il Tecnico compila il verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde procedere alla emissione del certificato di conformità CE di tipo dell'ascensore. Il Tecnico trasmette il verbale negativo alla ditta costruttrice e a CERTAT. La ditta costruttrice ottempera i rilievi indicati nel verbale e invia alla CERTAT la richiesta di nuovo sopralluogo tramite comunicazione scritta.

Nel caso in cui l'ascensore modello fosse conforme alla direttiva, il Tecnico compila il Verbale e la check list; il Tecnico invia a CERTAT tale documentazione (timbrata e firmata) al fine di permettere la compilazione del certificato di conformità UE di tipo.

Durante la riunione periodica del comitato tecnico viene esaminata la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla certificazione e viene stilato apposito verbale.

Il Comitato Tecnico della CERTAT (per i requisiti di funzionamento, d'imparzialità e indipendenza si rinvia a quanto definito nel Regolamento RCT 01) si riunisce, per il riesame delle singole pratiche, almeno due volte al mese, al fine di garantire il tempestivo ed efficace riesame tecnico e documentale. Nel caso di richieste urgenti il comitato può essere riunito con maggiore frequenza. Nel caso di esito positivo del riesame il verbale viene trasmesso al legale rappresentante della Certat.

Nel caso negativo del riesame l'esito viene comunicato al Direttore Tecnico che provvederà a pianificare le azioni correttive al fine di eliminare la non conformità.

Una volta eliminata la non conformità la pratica viene riproposta al Comitato Tecnico che procede a una nuova verifica di riesame.

Il Certificato di conformità UE di tipo viene emesso a firma del legale rappresentante.

Alla ditta costruttrice viene consegnato solo ed esclusivamente

- Certificato di conformità UE di tipo e eventuale allegato

Il Certificato viene emesso nell'arco di 30 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo.

Esso è successivamente sottoposto alle periodiche conferme di validità eventualmente previste nella Direttiva 2014/33/UE.

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CERTAT non può dar corso al rilascio del Certificato e procederà secondo quanto previsto rispettivamente per la relativa procedura di valutazione nella Direttiva 2014/33/UE.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione CERTAT fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto, In tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto al successivo § 10.

Qualora il cliente desideri proseguire con la certificazione CERTAT, deve presentare una nuova Domanda Ufficiale e ripetere l'iter certificativo ex-novo.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza sono in accordo alla Direttiva 2014/33/UE ed alle norme di riferimento applicabili richiamate al punto 1.

6.2 Esame CE di Tipo per elevatore (All.IX DIRETTIVA 2006/42/CE)

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'elevatore e viene consegnata la documentazione tecnica dell'impianto.

Il Tecnico prende visione della documentazione tecnica, la esamina con attenzione, riporta la composizione della stessa documentazione nel modulo apposito e, nel caso di completezza e correttezza della stessa, comunica l'esito alla Certat e contatta la ditta installatrice onde procedere alla verifica della conformità.

Nel caso in cui la documentazione fosse incompleta o inesatta, il Tecnico avverte la ditta installatrice della carenza evidenziata e sollecita il completamento della stessa. In caso di inadempienza da parte della ditta installatrice, il Tecnico comunica per iscritto, tramite il verbale, alla CERTAT l'impossibilità a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso. Il Direttore Tecnico o persona da lui delegata rimette alla ditta installatrice la contestazione di carenza documentale. La ditta installatrice completa la documentazione tecnica e la invia alla CERTAT che la inoltra, a sua volta, al Tecnico incaricato. Eventuali rivalse economiche della CERTAT verso la ditta installatrice verranno analizzate di volta in volta dal Direttore Tecnico.

In sede di verifica il tecnico appura, innanzitutto, la corrispondenza dei dati dell'oggetto di ispezione e dei principali dati tecnici con quelli riportati nella documentazione tecnica.

Se i dati rilevati coincidono il tecnico esegue la verifica dell'ascensore. Nel caso in cui tali dati non corrispondano, il tecnico provvede a verificare le cause dell'inconveniente consultando, se necessario, il cliente. In caso di inadempienza da parte della ditta costruttrice, il Tecnico comunica per iscritto, tramite il verbale alla CERTAT l'impossibilità a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso. Il Direttore Tecnico o persona da lui delegata rimette alla ditta costruttrice la contestazione di carenza documentale. La ditta costruttrice completa la documentazione tecnica e la invia alla CERTAT che la inoltra, a sua volta, al Tecnico incaricato.

CERTAT dispone che il Tecnico provveda alla verifica solo previa disponibilità

di quanto necessario all'esecuzione della stessa, documentazione identificativa dell'ascensore inclusi.

Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dalla check list apposita.

Nel caso in cui l'elevatore non fosse conforme alle disposizioni della direttiva, il Tecnico compila il Rapporto di Prova indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde procedere alla emissione dell'attestato di conformità CE di tipo dell'elevatore. Il Tecnico trasmette il verbale negativo al fabbricante e a CERTAT per conoscenza. Il fabbricante ottempera i rilievi indicati nel verbale e invia alla CERTAT la richiesta di nuovo sopralluogo tramite comunicazione scritta.

Nel caso in cui l'elevatore modello fosse conforme alla direttiva, il Tecnico compila il Verbale e la check list, documenti riportanti le prove e le verifiche effettuate; il Tecnico invia a CERTAT tale documentazione (firmata e timbrata) al fine di permettere la compilazione dell'attestato di conformità CE di tipo.

Durante la riunione periodica del comitato tecnico viene esaminata la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla certificazione e viene stilato apposito verbale.

Il Comitato Tecnico della CERTAT (per i requisiti di funzionamento, d'imparzialità e indipendenza si rinvia a quanto definito nel Regolamento RCT 01) si riunisce, per il riesame delle singole pratiche, due volte al mese, al fine di garantire il tempestivo ed efficace riesame tecnico e documentale.

Nel caso di richieste urgenti il comitato può essere riunito con maggiore frequenza.

Nel caso di esito positivo del riesame il verbale viene trasmesso al legale rappresentante della Certat.

Nel caso negativo del riesame l'esito viene comunicato al Direttore Tecnico che provvederà a pianificare le azioni correttive al fine di eliminare la non conformità.

Una volta eliminata la non conformità la pratica viene riproposta al Comitato Tecnico che procede a una nuova verifica di riesame

L'attestato di conformità CE di tipo viene emesso a firma del legale rappresentante.

Alla ditta costruttrice viene consegnati solo ed esclusivamente

- attestato di conformità CE di tipo e eventuale allegato

L'Attestato viene emesso nell'arco di 30 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo.

Esso è successivamente sottoposto alle periodiche conferme di validità eventualmente previste nel citato D.Lgs.17/10.

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CERTAT non può dar corso al rilascio dell'Attestato e procederà secondo quanto previsto rispettivamente per la relativa procedura di valutazione nel D.Lgs.17/10.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione CERTAT fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto, In tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto al successivo § 10.

Qualora il cliente desideri proseguire con la certificazione CERTAT, deve presentare una nuova Domanda Ufficiale e ripetere l'iter certificativo ex-novo.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli elevatori e dei relativi componenti di sicurezza sono in accordo al Decreto Legislativo n° 17 del 27 gennaio 2010 ed alle norme di riferimento applicabili richiamate al punto 1.

6.3 Esame finale per ascensore (All.V DIRETTIVA 2014/33/UE)

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'ascensore e viene consegnata la documentazione tecnica dell'impianto.

Il Tecnico prende visione della documentazione tecnica, la esamina con attenzione, riporta la composizione della stessa documentazione nel modulo apposito e, nel caso di completezza e correttezza della stessa, comunica l'esito alla Certat e contatta la ditta installatrice onde procedere alla verifica della conformità.

Nel caso in cui la documentazione fosse incompleta o inesatta, il Tecnico avverte la ditta installatrice della carenza evidenziata e sollecita il completamento della stessa. In caso di inadempienza da parte della ditta installatrice, il Tecnico comunica per iscritto, tramite il verbale, alla CERTAT l'impossibilità a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso. Il Direttore Tecnico o persona da lui delegata rimette alla ditta installatrice la contestazione di carenza documentale. La ditta installatrice completa la documentazione tecnica e la invia alla CERTAT che la inoltra, a sua volta, al Tecnico incaricato. Eventuali rivalse economiche della CERTAT verso la ditta installatrice verranno analizzate di volta in volta dal Direttore Tecnico.

In sede di verifica il tecnico appura, innanzitutto, la corrispondenza dei dati

dell'oggetto di ispezione e dei principali dati tecnici con quelli riportati nella documentazione tecnica.

Se i dati rilevati coincidono il tecnico esegue la verifica dell'ascensore. Nel caso in cui tali dati non corrispondano, il tecnico provvede a verificare le cause dell'inconveniente consultando, se necessario, il cliente. In caso di inadempienza da parte della ditta costruttrice, il Tecnico comunica per iscritto, tramite il verbale alla CERTAT l'impossibilità a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso. Il Direttore Tecnico o persona da lui delegata rimette alla ditta costruttrice la contestazione di carenza documentale. La ditta costruttrice completa la documentazione tecnica e la invia alla CERTAT che la inoltra, a sua volta, al Tecnico incaricato.

CERTAT dispone che il Tecnico provveda alla verifica solo previa disponibilità di quanto necessario all'esecuzione della stessa, documentazione identificativa dell'ascensore inclusi.

Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dalla check list apposita.

Nel caso in cui l'ascensore non fosse conforme alle disposizioni della direttiva, ovvero all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato V, parte B, ovvero all'ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato in conformità all'allegato XI, il Tecnico compila il verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde procedere alla emissione del certificato di conformità UE dell'ascensore. Il Tecnico trasmette il verbale negativo alla ditta installatrice e a CERTAT.

La ditta installatrice ottempera i rilievi indicati nel verbale e invia alla CERTAT la richiesta scritta di nuovo sopralluogo.

Nel caso in cui l'ascensore fosse conforme alla direttiva, il Tecnico compila il Verbale e la check list; il Tecnico invia a CERTAT tale documentazione (timbrata e firmata) al fine di permettere la compilazione del certificato di conformità UE.

Durante la riunione periodica del comitato tecnico viene esaminata la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla certificazione e viene stilato apposito verbale.

Il Comitato Tecnico della CERTAT (per i requisiti di funzionamento, d'imparzialità e indipendenza si rinvia a quanto definito nel Regolamento RCT 01) si riunisce, per il riesame delle singole pratiche, due volte al mese, al fine di garantire il tempestivo ed efficace riesame tecnico e documentale. Nel caso di richieste urgenti il comitato può essere riunito con maggiore frequenza.

Nel caso di esito positivo del riesame il verbale viene trasmesso al legale rappresentante della Certat.

Nel caso negativo del riesame l'esito viene comunicato al Direttore Tecnico che provvederà a pianificare le azioni correttive al fine di eliminare la non conformità.

Una volta eliminata la non conformità la pratica viene riproposta al Comitato Tecnico che procede a una nuova verifica di riesame.

Il certificato di conformità UE viene emesso a firma del legale rappresentante.

Alla ditta costruttrice viene consegnato solo ed esclusivamente

- certificato di conformità UE

Il Certificato viene emesso nell'arco di 30 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo.

Esso è successivamente sottoposto alle periodiche conferme di validità eventualmente previste nel citato DPR 162/99.

Una volta ottenuto il Certificato, l'installatore appone la Marcatura CE all'ascensore secondo le modalità indicate all'Allegato III della direttiva 2014/33/UE e redige una Dichiarazione UE di conformità contenente gli elementi indicati nell'allegato II della stessa direttiva, secondo quanto previsto nell'allegato di riferimento.

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CERTAT non può dar corso al rilascio del Certificato e procederà secondo quanto previsto rispettivamente per la relativa procedura di valutazione.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione CERTAT fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto, In tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto al successivo § 10.

Qualora il cliente desideri proseguire con la certificazione CERTAT, deve presentare una nuova Domanda Ufficiale e ripetere l'iter certificativo ex-novo.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza sono in accordo alla Direttiva 2014/33/UE ed alle norme di riferimento applicabili richiamate al punto 1.

6.4 Verifica dell'unità (All. VIII DIRETTIVA 2014/33/UE)

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'ascensore e viene consegnata la documentazione tecnica dell'impianto.

Il Tecnico prende visione della documentazione tecnica, la esamina con attenzione, riporta la composizione della stessa documentazione nel modulo apposito e, nel caso di completezza e correttezza della stessa, comunica l'esito alla Certat e contatta la ditta installatrice onde procedere alla verifica della conformità.

Nel caso in cui la documentazione fosse incompleta o inesatta, il Tecnico avverte la ditta installatrice della carenza evidenziata e sollecita il completamento della stessa. In caso di inadempienza da parte della ditta installatrice, il Tecnico comunica per iscritto, tramite il verbale, alla CERTAT l'impossibilità a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso. Il Direttore Tecnico o persona da lui delegata rimette alla ditta installatrice la contestazione di carenza documentale. La ditta installatrice completa la documentazione tecnica e la invia alla CERTAT che la inoltra, a sua volta, al Tecnico incaricato. Eventuali rivalse economiche della CERTAT verso la ditta installatrice verranno analizzate di volta in volta dal Direttore Tecnico.

In sede di verifica il tecnico appura, innanzitutto, la corrispondenza dei dati dell'oggetto di ispezione e dei principali dati tecnici con quelli riportati nella documentazione tecnica.

Se i dati rilevati coincidono il tecnico esegue la verifica dell'ascensore. Nel caso in cui tali dati non corrispondano, il tecnico provvede a verificare le cause dell'inconveniente consultando, se necessario, il cliente. In caso di inadempienza da parte della ditta costruttrice, il Tecnico comunica per iscritto, tramite il verbale alla CERTAT l'impossibilità a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso. Il Direttore Tecnico o persona da lui delegata rimette alla ditta costruttrice la contestazione di carenza documentale. La ditta costruttrice completa la documentazione tecnica e la invia alla CERTAT che la inoltra, a sua volta, al Tecnico incaricato.

CERTAT dispone che il Tecnico provveda alla verifica solo previa disponibilità di quanto necessario all'esecuzione della stessa, documentazione identificativa dell'ascensore inclusi.

Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dalla check list apposita.

Nel caso in cui l'ascensore non fosse conforme alle disposizioni della direttiva, il Tecnico compila il verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde procedere alla emissione del certificato di conformità CE dell'ascensore. Il Tecnico trasmette il verbale negativo alla ditta installatrice e a CERTAT.

La ditta installatrice ottempera i rilievi indicati nel verbale e invia alla CERTAT la richiesta scritta di nuovo sopralluogo.

Nel caso in cui l'ascensore fosse conforme alla direttiva, il Tecnico compila il Verbale e la check list; il Tecnico invia a CERTAT tale documentazione (timbrata e firmata) al fine di permettere la compilazione del certificato di conformità CE.

Durante la riunione periodica del comitato tecnico viene esaminata la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla certificazione e viene stilato apposito verbale.

Il Comitato Tecnico della CERTAT (per i requisiti di funzionamento, d'imparzialità e indipendenza si rinvia a quanto definito nel Regolamento RCT 01) si riunisce, per il riesame delle singole pratiche, due volte al mese, al fine di garantire il tempestivo ed efficace riesame tecnico e documentale. Nel caso di richieste urgenti il comitato può essere riunito con maggiore frequenza.

Nel caso di esito positivo del riesame il verbale viene trasmesso al legale rappresentante della Certat.

Nel caso negativo del riesame l'esito viene comunicato al Direttore Tecnico che provvederà a pianificare le azioni correttive al fine di eliminare la non conformità.

Una volta eliminata la non conformità la pratica viene riproposta al Comitato Tecnico che procede a una nuova verifica di riesame.

Il certificato di conformità UE viene emesso a firma del legale rappresentante.

Alla ditta costruttrice viene consegnati solo ed esclusivamente

- certificato di conformità UE

Il Certificato viene emesso nell'arco di 30 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo.

Esso è successivamente sottoposto alle periodiche conferme di validità eventualmente previste nel citato DPR 162/99.

Una volta ottenuto il Certificato, l'installatore appone la Marcatura CE all'ascensore secondo le modalità indicate all'Allegato III della direttiva 2014/33/UE e redige una Dichiarazione UE di conformità contenente gli elementi indicati nell'allegato II della direttiva stessa, secondo quanto previsto nell'allegato di riferimento.

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CERTAT non può dar corso al rilascio del Certificato e procederà secondo quanto previsto rispettivamente per la relativa procedura di valutazione nel DPR 162/99.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione CERTAT fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto, In tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto al successivo § 10.

Qualora il cliente desideri proseguire con la certificazione CERTAT, deve presentare una nuova Domanda Ufficiale e ripetere l'iter certificativo ex-novo.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli ascensori sono in accordo alla Direttiva 2014/33/UE ed alle norme di riferimento applicabili richiamate al punto 1.

6.5 Verifica periodica ascensori, montacarichi ed elevatori (DPR 162/99)

L'ufficio amministrativo comunica al proprietario e alla ditta manuttrice l'esecuzione della verifica periodica.

Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dal verbale e dalla istruzione operativa apposita.

Nel caso di verifica periodica negativa, il Tecnico compila il Verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde rimettere in servizio l'ascensore, il montacarichi o l'elevatore. Il Tecnico comunica l'esito negativo della verifica e consegna il Verbale negativo alla ditta manuttrice (in originale), al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante (in originale) e a CERTAT (in originale) la quale lo rimette in copia al Comune competente **entro max 3 gg. lavorativi dalla verifica**. La ditta manuttrice ed il proprietario dello stabile ottemperano ai rilievi indicati nel Verbale. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, invia a CERTAT la richiesta di verifica straordinaria tramite l'apposito contratto o richiesta.

Nel caso di verifica periodica positiva, il Tecnico rilascia copia del verbale alla ditta manuttrice e al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante, e trasmette la terza copia alla CERTAT.

Periodicamente il Direttore Tecnico o il suo sostituto (in ogni caso il riesaminatore deve essere diverso dall'incaricato) riesamina il verbale e la documentazione amministrativa relativa alla verifica; nel caso di esito positivo del riesame viene apposto sulla copia interna del verbale stesso la dicitura "RIESAMINATO" con la data della verifica di riesame e timbro e firma del riesaminatore.

Nel caso negativo del riesame l'esito viene comunicato al Direttore Tecnico che provvederà a pianificare le azioni correttive al fine di eliminare la non conformità avvertendo il proprietario e la ditta di manutenzione relativamente a tale esito e alle azioni correttive da attuare.

Una volta eliminata la non conformità il Direttore Tecnico procede a una nuova verifica.

Il verbale con le correzioni attuate viene ritrasmesso al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante (in originale) e alla ditta manutentrice (in originale).

Nel caso in cui nel verbale fosse presente una prescrizione che necessita di un ulteriore controllo il riesaminatore compila il mod.044 per la parte di competenza e lo trasmette all'ufficio amministrativo che avverte il proprietario della necessità di provvedere alla risoluzione in tempi brevi e alla comunicazione della stessa. La comunicazione deve essere verificata dal riesaminatore che stabilisce se è necessaria una verifica di controllo o meno e se l'esito del riesame è positivo appone il timbro "RIESAMINATO" con la data di riesame e il nome del riesaminatore e firma. Nel caso di esito negativo o di mancata comunicazione da parte del proprietario entro 30 giorni il riesaminatore avverte il responsabile tecnico e di concerto si stabiliscono le azioni successive.

6.6 Verifica straordinaria ascensori, montacarichi ed elevatori (DPR 162/99)

La verifica straordinaria deve essere richiesta dal proprietario dell'apparecchio di sollevamento nei seguenti casi:

- verifica periodica con esito negativo;
- incidente anche in assenza di infortuni;
- modifica dell'impianto, che abbia comportato almeno:

- 1) il cambiamento della velocità;
- 2) il cambiamento della portata;
- 3) il cambiamento della corsa;
- 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
- 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Nei primi due casi, se si tratta d'impianto coperto da incarico di verifica straordinaria, stipulato con CERTAT, si provvederà all'esecuzione della verifica stessa, non appena sarà pervenuta la comunicazione di esecuzione dei lavori necessari alla rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della periodica o l'incidente.

Nel caso in cui l'impianto non sia già coperto da incarico di verifica straordinaria il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante provvedono a compilare ed inviare il contratto.

La verifica straordinaria sarà programmata dall'ufficio amministrativo CERTAT con priorità rispetto alle verifiche periodiche e segue la stessa procedura tecnica, amministrativa e contabile di una verifica periodica.

Nel terzo caso possono evidenziarsi due possibilità. La prima è che il tecnico verifichi nella fase di verifica periodica che ci sono state delle modifiche sull'impianto tali da far configurare la necessità di una verifica straordinaria. Tale possibilità normalmente si verifica quando le modifiche, pur relative ad elementi principali dell'impianto di sollevamento, riguarda pochi componenti (quadro di manovra, limitatore, etc.). In questo caso il tecnico verifica immediatamente con l'ufficio che l'impianto sia coperto da incarico di verifica straordinaria e che la documentazione prodotta dal proprietario dello stabile o dal suo legale rappresentante (anche attraverso la ditta che ha effettuato i lavori) sia completa e corretta.

La seconda possibilità è normalmente relativa ai casi in cui ci siano state sostituzioni importanti che riguardano molti elementi dell'elevatore. Secondo quanto previsto dal DPR162/99 il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, o la ditta incaricata dal proprietario dello stabile ad effettuare la modifica all'ascensore, invia a CERTAT copia della documentazione tecnica necessaria unitamente alla richiesta per l'effettuazione della verifica straordinaria dell'elevatore.

Il Tecnico esamina la documentazione tecnica e previa verifica di completezza e conformità dà l'assenso all'ufficio amministrativo affinché contatti la ditta manutentrice ed il proprietario per procedere alla verifica straordinaria.

In tutti i casi precedentemente analizzati durante la verifica straordinaria il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dal verbale e dall'istruzione operativa per la verifica periodica e la scadenza biennale della verifica riparte dalla data di effettuazione della verifica straordinaria.

Nel caso di verifica straordinaria negativa, il Tecnico compila il Verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde rimettere in servizio l'ascensore, il montacarichi o l'elevatore. Il Tecnico comunica l'esito negativo della verifica e consegna il Verbale negativo alla ditta manutentrice (in originale), al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante (in originale) e a CERTAT (in originale) la quale lo rimette in copia al Comune competente **entro max 3 gg. lavorativi dalla verifica**. La ditta manutentrice ed il proprietario dello stabile ottemperano ai rilievi indicati nel Verbale. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, invia a CERTAT la richiesta di verifica straordinaria tramite l'apposito contratto o tramite comunicazione.

Nel caso di verifica positiva, il Tecnico comunica l'esito della verifica alla ditta manutentrice e al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante, compila il Verbale con l'esito delle prove e verifiche e riportando le modifiche apportate all'impianto, o se necessario compila anche il libretto di verifica straordinaria nel caso in cui queste modifiche siano tali da giustificare l'emissione di un libretto.

In ogni caso, i documenti compilati andranno allegati al libretto originale dell'ascensore, montacarichi o elevatore.

Il verbale, e l'eventuale libretto, deve essere trasmesso alla CERTAT in originale.

Periodicamente il Direttore Tecnico o il suo sostituto (in ogni caso il riesaminatore deve essere diverso dall'incaricato) riesamina il verbale e la documentazione relativa alla verifica; nel caso di esito positivo del riesame viene apposto sulla copia interna del verbale stesso la dicitura "RIESAMINATO" con la data della verifica di riesame e timbro e firma del riesaminatore.

Nel caso negativo del riesame l'esito viene comunicato al Direttore Tecnico che provvederà a pianificare le azioni correttive al fine di eliminare la non conformità avvertendo il proprietario e la ditta di manutenzione relativamente a tale esito e alle azioni correttive da attuare.

Una volta eliminata la non conformità il Direttore Tecnico procede a una nuova verifica.

Il verbale con le correzioni attuate viene ritrasmesso al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante (in originale) e alla ditta manutentrice (in originale).

6.7 Subappalto

CERTAT può subappaltare eventuali prove a laboratori esterni (es. nel caso in cui il tecnico incaricato ha dubbi sulla veridicità della marcatura CE o sull'efficienza operativa di alcune parti dell'apparecchio sottoposto a verifica). Tali subappalti vengono inoltre effettuati per la taratura degli strumenti primari utilizzati. In tali casi CERTAT qualifica tale laboratorio ai fini del subappalto esclusivamente se in possesso di accreditamento ISO 17025 e/o aderenti agli accordi LAT per la specifica prova necessaria. CERTAT provvederà ad informare il cliente qualora ritenesse opportuno avvalersi di prove in subappalto.

7. MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2014/33/UE E AL DLGS17/10. USO DEL MARCHIO

Ad ogni ascensore o elevatore che ha ottenuto le certificazioni CE secondo le previste procedure di valutazione riportate nel presente regolamento, viene apposta la Marcatura CE secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento. In applicazione delle Direttive e Regolamenti comunitari, l'apposizione di ogni altra marcatura può avvenire purché detti marchi non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

Per tutto il periodo di validità dell'Attestato, il cliente può fare riferimento allo stesso e riprodurlo nelle pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella corrispondenza, etc., purché riproduca integralmente l'originale (non sono ammesse copie parziali), anche ingrandito o ridotto purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata e a condizione che ogni riferimento non induca ad errate interpretazioni e contenga corrette informazioni.

In caso di sospensione o ritiro/annullamento dell'attestato, il cliente deve cessare immediatamente di fare qualsiasi riferimento alla certificazione.

Il mancato rispetto di quanto sopra e l'eventuale riferimento ad attestati non redatti o notificati sarà considerato un abuso agli effetti della legge e della presente regolamentazione contrattuale con la conseguenza che CERTAT si riserva, in tal caso, il diritto di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni.

Analogamente per quanto riguarda il marchio CERTAT, che può utilizzato solo a seguito di richiesta scritta accettata dal Legale Rappresentante.

8. SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO/CERTIFICATO

L'attestato/certificato di conformità rilasciato da CERTAT potrà essere sospeso, per un periodo di tempo definito, in uno dei seguenti casi:

- in caso di emanazione di nuove norme, rese cogenti da provvedimenti legislativi, che rendano obbligatorio l'adeguamento dell'apparecchio di sollevamento fino all'adeguamento, all'esame ed approvazione dello stesso;
- modifica di un ascensore o elevatore tipo fino ad esame ed approvazione della modifica (vedi paragrafo 12)
- uso non corretto e difforme dell'attestato/certificato dalle regole prescritte (vedi paragrafo 8);
- eventuale esito negativo della sorveglianza periodica;

- in ogni altro caso in cui, per circostanze venute a conoscenza di CERTAT come incidenti anche di lieve entità anche senza conseguenze a cose o persone, CERTAT ritenga in via cautelativa di dovere sospendere il certificato, ed avviare un'attività di verifica.

Si precisa che la sospensione dell'attestato/certificato non è subordinata all'eventuale esito negativo di una verifica periodica.

La sospensione, comunicata per iscritto, ha il seguente effetto:

- l'attestato/certificato non può essere utilizzato
- l'attestato/certificato sospeso viene comunicato annualmente ad ACCREDIA, con i relativi tempi, motivazioni, azioni correttive, azioni risolutive;
- l'installatore o il fabbricante è tenuto a cessare immediatamente l'apposizione della marcatura CE, ad eliminare ogni riferimento all'attestato/certificato sospeso eventualmente utilizzato secondo quanto riportato nel paragrafo 8
- l'installatore o il fabbricante è tenuto a sospendere immediatamente la immissione in commercio dei prodotti cui si riferisce l'attestato/certificato sospeso

Nel caso in cui la sospensione sia stata causata da difetti del prodotto che possono rappresentare pregiudizio agli utilizzatori, CERTAT richiede all'installatore o al fabbricante di ritirare dal commercio tutte le unità di prodotto medesimo, entro il termine che verrà indicato da CERTAT e di bloccare l'utilizzo degli impianti fino ad eliminazione dei difetti stessi.

Successivamente alla comunicazione del provvedimento di sospensione (che CERTAT ha facoltà di rendere pubblica), l'installatore ha facoltà di far pervenire a CERTAT entro il termine perentorio di 15 giorni, documentazione finalizzata a dimostrare l'insussistenza o l'infondatezza della motivazione contestata.

Entro 60 giorni dal termine per l'invio di scritti di cui al punto precedente, la CERTAT adotta provvedimento di:

- **archiviazione** dell'eventuale **provvedimento di sospensione**, qualora al termine della istruttoria interna il comportamento contestato all'installatore risulti conforme agli obblighi previsti dal presente Regolamento, o comunque, gli effetti del comportamento siano stati rimossi. Se la notifica della sospensione del certificato è stata resa

pubblica, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca successiva della sospensione;

- **revoca dell'attestato/certificato** qualora all'esito della istruttoria interna vengano accertati comportamenti illegittimi o non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. CERTAT applicherà quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE e dal DLGS17/10.

In ogni caso CERTAT si riserva il diritto di perseguire innanzi alle competenti sedi giurisdizionali e/o amministrative, nazionali e comunitarie, ogni comportamento lesivo del proprio nome della propria immagine e della propria onorabilità professionale.

9. REVOCA DELL'ATTESTATO/CERTIFICATO

L'attestato/certificato di conformità rilasciato da CERTAT potrà essere revocato in uno dei seguenti casi:

- in seguito alla sospensione dell'attestato/certificato qualora il cliente non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti da CERTAT (vedi paragrafo 9);
- modifica dell'ascensore o elevatore in assenza della procedura descritta al paragrafo 12;
- ogni utilizzo diretto o indiretto dell'attestato/certificato tale da determinare affidamenti ingannevoli negli acquirenti o negli utilizzatori;
- in qualunque altro caso in cui per motivi validi, non prevedibili o valutabili preventivamente il Legale Rappresentante ritenga di dovere ritirare l'attestato/certificato, anche in seguito di richiesta del cliente, purché motivata;
- in assenza di richiesta di riesame dell'attestato di un apparecchio per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri o di un ponte elevatore per veicoli entro 5 anni dall'emissione dello stesso Attestato;
- in caso di riesame periodico (5 anni) dell'Attestato di un apparecchio per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri o di un ponte elevatore per veicoli con esito negativo.

A seguito di revoca dell'Attestato, il cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio CERTAT e il ritiro dell'autorizzazione a fare riferimento ad esso e all'Attestato stesso, nei modi descritti al § 8.

La revoca del certificato deve, in tutti i casi, essere notificato in modo ufficiale al cliente e CERTAT ha facoltà di rendere pubblica tale notifica.

Qualora il cliente, successivamente alla revoca del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, CERTAT può adire le vie legali.

In ogni caso CERTAT comunica annualmente i certificati revocati ad ACCREDIA, con i relativi riferimenti di clienti e dati tecnici.

10. RECLAMI E RICORSI

Il cliente deve provvedere a quanto segue:

- registrare eventuali reclami ricevuti dai propri clienti concernenti l'ascensore o l'elevatore oggetto del certificato;
- eseguire appropriate indagini su tali reclami e tenerne registrazione;
- adottare se necessario azioni correttive e tenerne registrazione.

Dette registrazioni devono essere disponibili per esame da parte degli ispettori di CERTAT.

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di CERTAT, anche mediante apposito modulo compilabile on-line o scaricabile (e da inviare via fax allo 0744/226554) dal sito www.certat.it.

Il cliente invia il modulo all'ufficio amministrativo avendo cura di specificare il nome del cliente medesimo e il n° di pratica di collaudo relativa.

I rilievi possono essere di due tipi (tecnici e/o amministrativi).

Il reclamo viene analizzato dal Comitato Tecnico (in riferimento alle procedure interne PR01), avendo cura di garantire l'imparzialità del riesame; vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione e si provvede altresì a fornire risposta scritta al reclamante entro 60 giorni dal reclamo pervenuto.

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da CERTAT nell'ambito delle attività di verifica oggetto del presente Regolamento, può presentare ricorso per iscritto (tale ricorso deve contenere il riferimento dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione deve essere supportata da evidenze documentali, se esistenti); il Comitato Tecnico di CERTAT provvede ad eseguire gli accertamenti in merito e a trasmettere una risposta scritta al reclamante entro 60 gg.

Eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, CERTAT provvede a registrarlo e a gestirlo come sopra indicato (il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare). Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e dei tempi di intervento previsti e circa la chiusura del reclamo.

Tutti i reclami e ricorsi vengono riesaminati nel loro iter procedurale e conclusivo dal Comitato d'Imparzialità di CERTAT, al fine di verificarne il rispetto delle procedure interne, del presente regolamento e dei requisiti d'imparzialità, indipendenza e riservatezza.

11. MODIFICHE REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

CERTAT ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente regolamento.

In tal caso, però, CERTAT consente ai clienti che possiedono un certificato di presentare osservazioni alle modifiche proposte.

CERTAT, una volta decise le modifiche da apportare, specifica la data di entrata in vigore delle modifiche stesse e le conseguenti azioni correttive richieste ai clienti, accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi.

Qualora il cliente non possa o non voglia adeguarsi a tali nuove regole, CERTAT procede alla revoca del certificato (vedere par. 10).

12. MODIFICHE ALL'ASCENSORE O ALL'ELEVATORE

Il cliente deve informare preventivamente CERTAT di qualsiasi modifica sostanziale intenda apportare all'ascensore o all'elevatore certificato; tali modifiche potrebbero ad esempio riguardare il prodotto in sé, il suo progetto o il suo processo di fabbricazione o più in generale qualsiasi altro aspetto che potrebbe renderlo non più conforme all'attestato già emesso o alle regole del sistema di certificazione di CERTAT.


In tali situazioni, CERTAT valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, appositi controlli integrativi, eventualmente accompagnati da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo.

In tali situazioni, inoltre, il cliente non può procedere con la distribuzione dei prodotti modificati, finché CERTAT non gli abbia notificato il proprio consenso attraverso l'emissione di una modifica all'attestato o un attestato ex-novo.

La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la sospensione del certificato (vedere paragrafo 9).

13. RISERVATEZZA

CERTAT assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica e certificazione degli ascensori e dei relativi

<p>CERTAT srl</p> <p>PROCEDURE</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

componenti di sicurezza vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

CERTAT opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale CERTAT coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza (Politica d'imparzialità, integrità e riservatezza), copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio CERTAT e per gli ispettori.

14. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE

CERTAT non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di certificazione, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di CERTAT.

In caso di negligenza da parte di CERTAT, adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità professionali di CERTAT stessa.

L'emissione di un Attestato di certificazione non assolvono il cliente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti stessi

Nel caso di controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Terni.

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 30 di 29</p>	<p>revisione 6 data 20/07/2017</p>
------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------